

## **GDPR**

Il 25 maggio scorso è divenuto esecutivo Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR), entrato in vigore nel maggio 2016. In data 4 settembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legislativo 101/2018 di armonizzazione della normativa nazionale al regolamento stesso.

La parte generale del Codice Privacy italiano risulta sostituita quasi integralmente dalle disposizioni del Regolamento, sicché le norme su principi, basi giuridiche del trattamento, informativa e consenso previgenti sono abrogate e sostituite da quelle europee.

## **Attività della Federazione**

La Federazione ha avviato un processo di adeguamento al GDPR, rivedendo la modulistica e la contrattualistica, così come i propri sistemi informatici e di conservazione dei dati personali.

## **Rapporti tra Federazione e società/associazioni sportive**

Il GDPR distingue tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento.

Il titolare del trattamento, ai sensi del GDPR, è il soggetto che *decide le finalità e i mezzi* del trattamento dei dati personali. Il responsabile del trattamento, invece, è colui che agisce *per conto* del titolare del trattamento.

In linea di principio, il ruolo delle associazioni e delle società sportive è quello di titolare autonomo dei dati personali dei propri atleti.

Sebbene spesso i dati posseduti dalle associazioni/società siano simili, se non identici, a quelli trattati dalla federazione, detti trattamenti avvengono per finalità e con mezzi differenti. Si pensi, ad esempio, all'organizzazione dei ritiri o delle trasferte, dove la società prenota alberghi, treni e aerei (ossia: utilizza i dati dei propri atleti) in totale autonomia, per finalità che esulano rispetto a quelle della federazione.

Un'eccezione è rappresentata dal tesseramento, nel quale l'associazione sportiva raccoglie, trasmette e (spesso) conserva i dati personali degli atleti per conto della Federazione. In tale contesto, e limitatamente a tale contesto, l'associazione/società sportiva è responsabile nei confronti della Federazione. Sussistono poi altri casi, in occasioni di gare sportive, in cui le società/associazioni possono essere tenute a fornire alla Federazione dati degli atleti, per finalità della Federazione stessa.

Per tale ragione, la Federazione invierà una nomina a responsabile del trattamento a società e associazioni sportive, che queste ultime dovranno accettare: si tratta di un adempimento di legge, al fine di tutelare sia la Federazione sia società e associazioni da eventuali sanzioni.

## **Dati sensibili**

I dati sensibili (anche definiti categorie particolari di dati) sono quei dati che evidenziano stato di salute, abitudini sessuali, appartenenza a partiti o sindacati, origine razziale o etnica, credo religioso.

Per quanto riguarda le visite mediche, alla federazione è trasmessa unicamente l'idoneità sportiva che, di per sé, non è un dato personale. I dati relativi alle visite mediche, invece, non sono oggetto di trasmissione.

La federazione, per conto suo, può trattare dati sensibili in occasione delle convocazioni in nazionale degli atleti (o di altri eventi federali) e, in generale, tratta i dati sensibili dei tesserati non atleti (arbitri, allenatori, medici federali, ecc.).

Le società e le associazioni, in quanto titolari del trattamento, rispondono direttamente, invece, per i dati che raccolgono direttamente dagli atleti: si pensi, ad esempio, alle informazioni sulle allergie alimentari o al monitoraggio sanitario delle prestazioni sportive degli atleti nel corso degli allenamenti.

## **Cosa fare?**

Le società e le associazioni, in qualità di titolari del trattamento, devono fornire un'informativa sia agli atleti sia al proprio personale (anche se volontari).

L'informativa deve spiegare almeno:

- a) quali dati saranno trattati e per quali finalità;
- b) qual è la base giuridica del trattamento dei dati (ad esempio, se è stato fornito un consenso o se i dati sono trattati per l'esecuzione di un contratto con la società/associazione);
- c) le tipologie di soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali (ad esempio, consulenti del lavoro, commercialisti, ecc.; strutture alberghiere e società di trasporto; medici);
- d) per quanto tempo verranno conservati i dati personali (in genere, fino a 10 anni dal momento dell'ultimo tesseramento presso la società o associazione);
- e) se è stato nominato un DPO;
- f) quali sono i diritti dei soggetti interessati (ossia dei soggetti cui si riferiscono i dati personali).

In caso di minori, l'informativa deve essere fornita ai genitori o agli altri soggetti esercenti la potestà genitoriale. È possibile ovviare alla firma di entrambi i genitori, prevedendo che il genitore sia autorizzato anche dall'altro (es. "Dichiaro di aver preso visione e di accettare l'informativa al trattamento dei dati personali del minore e di essere autorizzato anche dall'eventuale altro soggetto esercente la potestà").

## **Misure tecniche e organizzative**

Le società e le associazioni devono dotarsi di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di minimizzare i rischi connessi con il trattamento dei dati personali.

Ad esempio, tutti i computer devono essere protetti da password, devono essere installati antivirus o altri strumenti di protezione informatica (es. firewall).

Occorre anche fornire istruzioni ai propri dipendenti o volontari sulla corretta gestione dei dati personali.

## **Registri del trattamento**

Il GDPR (art. 30) ha introdotto l'obbligo di tenuta dei registri del trattamento: si tratta di documenti che devono essere tenuti dal titolare del trattamento e che indicano, in estrema sintesi, le tipologie di dati e di finalità; le categorie di soggetti interessati; le categorie di soggetti a cui i dati potranno essere comunicati; i termini per la cancellazione dei dati; le misure tecniche e organizzative adottate.

I registri sono obbligatori per i soggetti che hanno più di 250 dipendenti oppure per quelli che trattano, in maniera non occasionale, dati sensibili o giudiziari.

## **Liberatoria per immagini e video**

In caso di eventi organizzati dalle società e non dalla federazione, è necessario che sia acquisito il consenso delle persone ritratte in foto e video (o, in caso di minori, dei loro genitori).

Aggiornato settembre 2018